TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 50

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 26, 1° comma, e 5, 3° comma, modif

Divisione dei ruoli.

L'avanzamento ha luogo per categorie e specialita', con promozioni successive da un grado a quello immediatamente superiore, con le norme stabilite dal presente testo unico o dal regolamento per la sua applicazione.

I militari delle specialita' la cui costituzione gerarchica e' limitata possono, purche' volontari, progredire, ma soltanto in altra specialita' della stessa categoria.

Versione in vigore dal 1 agosto 1931, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-50-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-26-1-comma-e-5-3-comma-modif/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it